



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 14 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);


VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-bis del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-quater del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/TNPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 36 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 243-quater comma 7 Tuel con specifico riguardo al "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" in costanza del quale la stessa norma prevede l'attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato;

VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000;

VISTE le Delibere del Consiglio comunale del Comune di Azzano Mella n. 32 del 5 settembre 2013 e n. 35 del 7 ottobre 2013 con cui l'ente locale disponeva, rispettivamente, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale del 26 novembre 2013, numero di protocollo 11451, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario trasmessa per conoscenza a questa Sezione del controllo e alla Prefettura di Brescia;

VISTA la relazione relativa al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 12 ottobre 2014, numero di protocollo in uscita 0137169, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 12 ottobre 2013 al numero 13183;

VISTE le deliberazioni n. 352 dell'11 dicembre 2014 e n. 3 del 13 gennaio 2015 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Azzano Mella;

VISTA le successive deliberazioni con cui la Sezione prendeva atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Azzano Mella ed invitava l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano e nell'attività di costante monitoraggio dell'andamento gestionale, nonché ad individuare idonei mezzi di copertura finanziaria per la passività scaturita dalla soccombenza nel giudizio tributario definito con sentenza CTR Lombardia n. 72/67/2016 dell'11 gennaio 2016;

VISTA la relazione del Revisore dei conti sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa il 16 gennaio 2017, numero di protocollo 464, con cui si riferiva dello stato di attuazione e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota del revisore dei conti, n. prot. 6290 del 24 febbraio 2017, di risposta all'istruttoria, n. prot. 5876 trasmessa da questa Sezione il 14 febbraio 2017;

UDITO il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

FATTO

Con le deliberazioni n. 352 dell'11 dicembre 2014 e n. 3 del 13 gennaio 2015, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Azzano Mella. In particolare, nella deliberazione n. 3 del 13.01.2015, si afferma che le misure inserite e le risorse individuate "appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di



squilibrio, derivante dalla restituzione degli oneri di urbanizzazione e standard urbanistici generati dall'allora prevista realizzazione di un Polo Logistico ad opera della società SAFER S.p.A., e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni ed internazionali. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il Comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario”.

In data 16 gennaio 2017 (prot. in entrata n. 464), è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 243 *quater* TUEL da parte dell'Organo di revisione, la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi con la quale l'Organo di revisione «*valuta congrue e coerenti le previsioni contenute nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale anche con riferimento allo stato di realizzazione ed al conseguimento degli obiettivi dello stesso*» ma evidenzia che «*A tal fine, tuttavia, diventa necessario reperire la copertura finanziaria per adempiere all'obbligazione derivante dall'Istanza di Rimborso ICI ancora dovuta*».

Con nota n. prot. 5876 del 14 febbraio 2017, il Magistrato istruttore ha chiesto all'ente di precisare modalità e tempi di copertura del debito residuo sopra citato, specificando eventuali accordi di rateizzazione raggiunti con il creditore.

In risposta alla predetta istruttoria, in data 24 febbraio 2017, n. prot. 6290, il revisore dei conti del Comune di Azzano Mella ha trasmesso un'integrazione della relazione sullo stato di attuazione del piano.

DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che “in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 *bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia”; nonché del comma 6, secondo cui “Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”.



In relazione alla procedura di cui trattasi, brevemente si ricorda che con le deliberazioni di approvazione del piano e di presa d'atto del raggiungimento dei primi obiettivi intermedi al 31 dicembre 2015, la Sezione aveva espresso la conformità al contenuto prescritto dall'art. 243 bis del TUEL e la congruità ai fini del riequilibrio finanziario.

In particolare, nella deliberazione n. 3 del 13.01.2015, si legge che "le misure inserite e le risorse individuate" "appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dalla restituzione degli oneri di urbanizzazione e standard urbanistici generati dall'allora prevista realizzazione di un Polo Logistico ad opera della società SAFER S.p.A., e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni ed internazionali. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il Comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

In buona sostanza, il comune di Azzano Mella si è trovato a far fronte ad una situazione di squilibrio finanziario in quanto onerato dell'obbligo di restituire, a soggetti terzi, un'ingente somma incassata negli anni precedenti a titolo di oneri di urbanizzazione (obbligazione conseguente all'annullamento dei correlati atti concessori da parte della Magistratura amministrativa). L'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione da restituire ammontava, alla data dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ad euro 2.308.792,45 (somma decurtata di quanto già versato in precedenza al creditore).

Con riferimento allo stato di attuazione del piano di riequilibrio, nella relazione semestrale al 31 dicembre 2016 inviata dal Revisore e oggi all'esame di questa Sezione, *«il Revisore dei Conti prende atto della corretta attuazione di quanto previsto dal piano di riequilibrio finanziario e del relativo conseguimento degli obiettivi intermedi. Tuttavia, risulta necessario trovare una soluzione che rende sostenibile l'obbligazione relativa all'istanza di rimborso ICI con la situazione finanziaria»*.

Infatti, mentre con riferimento al principale debito contenuto nel piano di riequilibrio (restituzione degli oneri di urbanizzazione, cfr. supra), nella relazione si legge che: *«la rata del piano di riequilibrio in scadenza al 31 dicembre 2016 rideterminata coerentemente con la riduzione del tasso legale allo 0,2%, di ammontare pari ad euro 232.362,34, è stata regolarmente onorata in data 23 dicembre 2016»*, con riferimento al contenzioso ICI definito con sentenza CTR n. 72/67/2016 dell'11 gennaio 2016 che ha stabilito che "l'appello del Comune va respinto e la somma di euro 229.037,00 va rimborsata alla contribuente, oltre gli interessi di legge dal giorno



della richiesta di rimborso a quello dell'effettivo pagamento", l'Organo di revisione evidenzia che *«l'Ente sta provvedendo al pagamento di quanto dovuto sulla base della propria capacità finanziaria. In particolare in data 26 agosto è stata pagata una prima rata di importo pari ad euro 50.000, ed in data 23 dicembre con determina n. 180 è stato disposto il pagamento di euro 69.339,45. L'Ente prevede di definire il pagamento della somma ancora dovuta pari ad euro 119.339,45 entro il 2017»* per la quale, però, *«diventa necessario reperire la copertura finanziaria»*.

L'invito a individuare idonee modalità di copertura della passività di euro 229.037,00 per rimborso ICI è contenuto fin dalla delibera di questa Sezione n. 227/2015/PRSP, ove si chiedeva di indicare nella successiva relazione semestrale idonee modalità di copertura della passività (allora solo potenziale, essendo il giudizio tributario ancora pendente). A seguito della soccombenza del Comune nel giudizio tributario definito con sentenza CTR n. 72/67/2016 dell'11 gennaio 2016, l'invito ad indicare idonei mezzi di copertura finanziaria della passività *de qua* nel frattempo divenuta effettiva veniva rinnovato con delibera di questa Corte n. 218/2016/PRSP del 21.07.2016.

La relazione semestrale al 31 dicembre 2016 evidenzia che parte dell'obbligazione è stata finanziata e pagata nel secondo semestre del 2016, mentre altra parte - quantificata dall'Organo di revisione in euro 119.339,45 in virtù del predetto pagamento - risulta ancora in essere. Essa deve ancora *«trovare una copertura finanziaria»*.

A tale riguardo, con nota prot. 5876 del 14 febbraio 2017, il Magistrato istruttore ha chiesto all'ente di precisare modalità e tempi di copertura del debito residuo sopra citato, specificando eventuali accordi di rateizzazione raggiunti con il creditore.

In risposta alla predetta istruttoria, in data 24 febbraio 2017, n. prot. 6290, il revisore dei conti del Comune di Azzano Mella ha trasmesso un'integrazione della relazione sullo stato di attuazione del piano con la quale, dopo aver segnalato l'assenza di qualsivoglia accordo di rateizzazione con il creditore, ha evidenziato che *«nella seduta di Giunta del 21 febbraio 2017 è stata approvata la bozza di bilancio 2017-2019 nella quale al cap. "Sgravi e rimborsi" è stata stanziata la somma di € 121.180,00 in grado di adempiere all'obbligazione ancora dovuta»*. L'importo di 121.180 euro è la somma, al netto dell'aggio spettante alla società di riscossione, delle previsioni di entrata per Imu anni pregressi (euro 170.000) e Tarsu anni pregressi (euro 20.000). Di esse *«il Revisore dei Conti [...] conferma la congruità e la coerenza, tuttavia, raccomanda un attento monitoraggio del piano di riscossione delle imposte, al fine di individuare tempestivamente misure correttive che si dovessero rendere necessarie per l'adempimento dell'obbligazione entro il 2017»*.



In conclusione, alla luce dei dati finanziari riportati nella relazione dell'organo di revisione e delle successive risultanze istruttorie, il giudizio di questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi è, relativamente a questa prima fase, sostanzialmente positivo in quanto l'ente sta rispettando gli obiettivi intermedi previsti dal piano.

Tuttavia, con riferimento al sopravvenuto debito per rimborso ICI verso la società SA-FER s.p.a (per la parte residua, quantificata dall'Organo di revisione in euro 119.339,45 in virtù dei pagamenti parziali disposti nel corso del secondo semestre 2016) in relazione al quale nella bozza di bilancio di previsione 2017-2019 «è stata stanziata la somma di € 121.180,00 in grado di adempiere all'obbligazione ancora dovuta», questa Sezione raccomanda all'ente di vigilare attentamente sull'effettiva realizzazione delle suddette entrate.

Il Comune di Azzano Mella dovrà, quindi, continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, anche analizzando le relazioni periodicamente prodotte sul punto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

DELIBERA

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Azzano Mella;

INVITA

l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano e nell'attività di costante monitoraggio dell'andamento gestionale nonché a vigilare attentamente sull'adeguatezza dei mezzi attualmente individuati nella bozza di bilancio di previsione 2017-2019 a copertura degli importi ancora dovuti dal Comune a titolo di rimborso ICI a seguito della soccombenza dello stesso nel giudizio tributario (definito con sentenza CTR n. 72/67/2016 dell'11 gennaio 2016);

FISSA

nei quindici giorni successivi alla data del 30 giugno 2017 il termine per la trasmissione della relazione semestrale ex art. 243 quater, comma 6, Tuel

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:




A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

- al Revisore dei conti del Comune di Azzano Mella.

Il Magistrato istruttore

(dott.ssa Laura De Rentiis)



Il Presidente

(dott.ssa Rosa Simonetta)



Depositata in Segreteria il

15 MAR 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

